

COPIA



COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**..... addi **VENTISETTE**.....
del mese di **MAGGIO**..... alle ore **20.30**..... nella sala delle
adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali..

All'appello risultano:

1 - REGAZZONI Carluccio	- SINDACO
2 - REGAZZONI Carlo	
3 - REGAZZONI Omar	
4 - ROSSI Enio	
5 - CONTI Domenico	
6 - PALENI Fausto	
7 - REGAZZONI Cristiano	
8 - CALVI Isabelle	
9 - REGAZZONI Andrea	
10 - ROSSI Manuel	
11 - SANTI Gilles	

Totale

Presenti	Assenti
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
10	1

Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Pelizzoli dr. Alvaro il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 7
dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la L. 27.12.2013 n. 147 ha istituito a partire dal 01.01.2014 l’Imposta Comunale Unica (I.U.C.) di cui il tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) è una componente;

EVIDENZIATO che il D.L. 28.02.2014 n. 16, convertito in L. 02.05.2014 n. 68 ha apportato le ultime modifiche ed integrazioni in materia;

MESSO IN LUCE che il presupposto impositivo è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definito ai fini dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.), ivi compresa l’abitazione principale;

POSTO IN RILIEVO che la base imponibile della T.A.S.I. è analoga a quella dell’I.M.U., e che l’aliquota base di imposizione è pari all’1 per mille, con il limite massimo del 2,5 per mille nell’anno 2014, e con possibilità di determinarne l’azzeramento;

RICHIAMATO altresì il vincolo impositivo per cui la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima prevista per l’I.M.U. fissata al 10,6 per mille per il settore degli altri immobili e, tenendo conto che in generale l’abitazione principale è esente da imposizione, per le categorie ancora soggette A1 – A8 – A9, fissata per la stessa al 6 per mille;

RIMARCATO inoltre che mentre i terreni agricoli sono esenti da T.A.S.I., per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima T.A.S.I., ove applicata, non può in ogni caso superare l’1 per mille;

RILEVATO che qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa, l’effettivo occupante è tenuto alla corresponsione della quota di imposta nella misura determinabile dall’Ente Locale tra il 10% ed il 30% dell’imposta globale sull’unità immobiliare;

RICHIAMATA la L. 28.12.2015 n. 208 che ha escluso dall’imposizione l’abitazione principale e ha disposto il blocco delle aliquote impositive entro il limite raggiunto in precedenza;

ESPRESSE le varie valutazioni tenendo presenti le scelte già effettuate in materia di I.M.U. in modo da raccordarle con le determinazioni da definire in materia di T.A.S.I., e tenuto conto delle novità legislative recenti in materia di T.A.S.I.;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 19 del 05.09.2014 di determinazione delle aliquote T.A.S.I. per l’anno 2014;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 12 del 01.10.2015 di determinazione delle aliquote T.A.S.I. per l'anno 2015;

PRESO ATTO della eliminazione legislativa della T.A.S.I. sulla abitazione principale e relative pertinenze, che resta soggetta ad I.M.U. e T.A.S.I. se è classificata A1 – A8 – A9, ed in quest'ultimo caso sottoposta alla scelta comunale;

DATO ATTO che per effetto della disciplina legislativa L. 208/2015 circa l'abitazione principale ed il blocco delle aliquote, a seguito della scelta precedente per la abitazioni principali cat. A1 – A8 – A9, e per la scelta precedente circa gli altri immobili ed aree fabbricabili, nell'anno 2016 la T.A.S.I. non viene applicata nella generalità dei casi;

VISTO il parere favorevole del Vice Segretario ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 in ordine alla regolarità dell'atto;

CON VOTO UNANIME dei presenti espresso a norma di legge

DELIBERA

1. di determinare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (T.A.S.I.):
 - a) aliquota per unità immobiliare destinata ad abitazione principale e pertinenze come definito ai fini I.M.U.: **esente da imposizione**
 - b) aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1-A8-A9 e pertinenze: **0 per mille (zero per mille)**
 - c) aliquota per altri immobili, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale e aree fabbricabili: **0 per mille (zero per mille)**
2. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente

Regazzoni Carluccio

Il Consigliere Anziano

Regazzoni Carlo

Il Vice Segretario Comunale

Pelizzoli dr. Alvaro

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 03.06.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03.06.2016 al 17.06.2016.

Santa Brigida, lì 03.06.2016

Il Vice Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Santa Brigida, lì

Il Vice Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Santa Brigida, lì 03.06.2016

Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale
